

all'occupazione. Certo, si tratta ancora di stanziamenti insufficienti rispetto alle necessità, ma è comunque positivo che vengano incrementati. D'altra parte, senza tali finanziamenti, si determinerebbero situazioni di insostenibili e fortissime tensioni sociali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fratta Pasini. Ne ha facoltà.

PIERALFONSO FRATTA PASINI. Signor Presidente, colleghi, anch'io, come precedentemente gli onorevoli Pampo e Colombo, cercherò di esprimere tutta la contrarietà mia e del mio gruppo nei confronti del provvedimento in discussione, sia per il metodo sia per il merito.

Ancora una volta, infatti, parliamo di occupazione, ancora una volta siamo chiamati a stanziare risorse ingenti per tentare non di risolvere la questione, ma solo di porre qualche argine al grave problema nazionale della mancanza di posti di lavoro. È un dramma che colpisce soprattutto le giovani generazioni che restano purtroppo ai margini del mondo produttivo.

È difficile, in apparenza, dire « no » allo stanziamento di risorse anche ingenti per affrontare quella che è una vera emergenza nazionale. Non lo si potrebbe fare, nonostante le gravi difficoltà della finanza pubblica, se i provvedimenti adottati fossero capaci di dare una risposta, anche solo parziale, al problema.

La realtà, colleghi, è ben diversa. La disoccupazione, a nostro parere, non si affronta e non si risolve con le parole o con la spesa pubblica, le sole due strade che il Governo e la maggioranza sono stati in grado di seguire. Vi è qualcosa di paradossale nel fatto che il primo Governo di sinistra della storia italiana si trovi a convivere con livelli di disoccupazione così drammatici come quelli che si registrano in questi giorni, senza riuscire a risolvere il problema. Ma è un paradosso solo apparente; in realtà la storia di gran parte della sinistra italiana, almeno per quanto riguarda gli ultimi decenni, è quella della conservazione dell'esistente,

della difesa delle categorie protette ed organizzate e del rifiuto delle vere riforme di struttura e dell'innovazione.

Non è il caso, quindi, che questo provvedimento si inserisca perfettamente nella continuità di una politica in materia occupazionale di tipo assistenziale, perseguita per decenni da governi della prima come della seconda Repubblica. È una politica che ha creato costi sempre più alti e non ha risolto alcun problema. Sono cresciute le spese e i posti di lavoro sono calati: ma su questo tornerò più tardi.

Oggi siamo chiamati a convertire un decreto che, obiettivamente, non pretende di risolvere i problemi occupazionali, ma si limita a raggruppare alcuni interventi fra loro non organici, tra i quali vi sono anche atti dovuti e persino qualche aspetto positivo (in verità, però, del tutto marginale). Una pluralità di materie, quindi, sulle quali la valutazione è inevitabilmente differenziata.

Prima, però, di entrare nel merito, è necessaria qualche considerazione sull'uso dello strumento decreto-legge. Anch'io, come i miei colleghi di minoranza, penso sia necessario affrontare tale questione. Farò alcune valutazioni non tanto di ordine giuridico-costituzionale, quanto di opportunità politica e funzionale. Il decreto-legge affronta, nell'articolo 2 e nell'articolo 4, materie su cui il Parlamento e la Commissione lavoro si stavano impegnando da tempo. Si è ritenuto, da parte del Governo, di imprimere un'accelerazione ed una correzione di rotta ai lavori parlamentari, sulla base di un'urgenza effettiva o presunta (prima la collega Valetto Bitelli ha parlato di urgenza per gli accordi di gemellaggio tra nord e sud, che noi tuttavia non riteniamo così urgenti da rendere necessario il ricorso ad un decreto-legge).

Mi sembra che la decretazione d'urgenza esista per altri scopi e per altre funzioni e che non sia il Governo ad avere il compito di dettare al Parlamento i tempi e le priorità, se non attraverso gli strumenti previsti dai regolamenti parlamentari, che tra l'altro, soprattutto dopo la riforma, conferiscono all'esecutivo e

alla sua maggioranza la possibilità di accelerare l'esame parlamentare dei provvedimenti ritenuti particolarmente utili o urgenti.

Questo non è vuoto formalismo: in una democrazia parlamentare le Camere non sono un mero organismo di ratifica e il potere legislativo non può e non deve essere assunto dal Governo, se non in casi effettivamente eccezionali. Tutti noi auspicchiamo la rapidità del processo legislativo, ma non va dimenticato che qualche lentezza e qualche macchinosità sono il prezzo che dobbiamo pagare alla democrazia. Non vogliamo drammatizzare questo aspetto, ma vi è qualcosa di poco rispettoso nei confronti della sovranità del Parlamento nei modi in cui si determina un fatto compiuto. L'economia legislativa, lo snellimento, l'alleggerimento dei lavori parlamentari, di cui si parla nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, sono preoccupazioni che non riguardano il Governo: e questo Governo, in particolare, non mi sembra in condizioni di dare lezioni di efficienza ad altri organi costituzionali.

Questo per quanto riguarda il metodo, signori, sul quale forse una risposta parlamentare sarebbe un segnale di dignità.

Veniamo ora al merito del decreto-legge. Vi sono, come accennavo, alcune determinazioni obbligate ed anche qualche atto positivo, come l'alleggerimento di alcune aliquote contributive per l'attività edilizia, che vanno nel senso di concorrere al rilancio di uno dei settori effettivamente più gravemente colpiti in questi anni. Positiva è anche la semplificazione delle procedure per accedere al prestito d'onore, nonché qualche modestissimo sgravio dei contributi INAIL per le industrie turistiche, d'altronde ripresi senza modificazioni dal testo del disegno di legge già in discussione alla Camera. Va detto, comunque, che si tratta di alleggerimenti così modesti da non rendere neppure necessario il ricorso ad una copertura finanziaria: si possono considerare come meri arrotondamenti d'importo nell'ambito dei flussi finanziari INAIL.

Comunque, colleghi, è la filosofia del provvedimento nel suo complesso a risultare totalmente insoddisfacente. Essa riproduce, d'altra parte, la logica con la quale il Governo Prodi affronta il problema dell'occupazione nella sua globalità. Si prevede, all'articolo 3, di stanziare nei prossimi anni migliaia di miliardi per il fondo per l'occupazione, si prevedono proroghe ed estensioni della cassa integrazione guadagni, della mobilità, dei contratti di solidarietà in diversi settori. Si immagina, cioè, secondo una logica vecchissima, che i posti di lavoro si creino con il denaro pubblico. Non voglio suscitare equivoci: è più che giusto prevedere forme di solidarietà verso coloro che si trovano a perdere o a rischiare di perdere il posto di lavoro. Il problema però è un altro: continuare con questa strada, signori, significherà trovarsi nella necessità di spendere sempre più risorse per fronteggiare l'emergenza occupazione, mentre il problema non si risolve, ma si aggrava sempre di più.

L'occupazione non si incentiva pagando la creazione di posti di lavoro, soprattutto se sono improduttivi, né con la logica dei lavori socialmente utili, che sono gli obiettivi del fondo occupazione che andiamo a rifinanziare per duemila miliardi. L'esperienza di questi anni mostra empiricamente che così i posti di lavoro non si creano, la disoccupazione non cala, ma continua invece a crescere. E se anche, per caso, qualche posto di lavoro venisse creato con questi sistemi, il lavoro sussidiato e non produttivo consuma risorse, le sottrae da impieghi produttivi e quindi in definitiva non fa altro che creare altra disoccupazione.

La strada da seguire, colleghi, è un'altra. Noi l'abbiamo indicata da tempo e abbiamo provato a realizzarla con la legge Tremonti, che in pochi mesi ha consentito la creazione di centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. È la strada degli sgravi ad un sistema economico e produttivo che oggi è gravato dalle tasse in misura non più sostenibile, sia per il livello globale dell'imposizione sia per la complessità e la macchinosità di molti

tributi, che creano burocrazia, facilitano errori e fra l'altro consentono proprio per questo l'evasione e l'elusione. Noi, colleghi, pensiamo che ridurre i carichi fiscali consentirebbe di far circolare più denaro, di rivitalizzare i mercati, di rilanciare gli investimenti e quindi — questo sì — di creare anche occupazione, non assistita ma produttiva: più aziende, più investimenti, più posti di lavoro, più consumi. Questo significa anche un allargamento della base imponibile e quindi un maggior gettito fiscale, sia pure con aliquote più basse. Maggiore gettito fiscale a sua volta significa avere più risorse per un effettivo risanamento dei conti pubblici e per la spesa sociale effettivamente utile.

Queste, cari colleghi, noi continuiamo a dirlo e non siamo evidentemente ascoltati, non sono teorie economiche astratte, ma è quanto avvenuto già, per esempio, negli Stati Uniti negli anni ottanta: calo della pressione fiscale, crescita del reddito e un formidabile ciclo espansivo che ha creato milioni e milioni di posti di lavoro. Evidentemente, solo qui non riusciamo a capirlo.

Naturalmente, non ci potremmo aspettare nulla del genere, non solo da provvedimenti come questo, ma ovviamente da tutto il Governo Prodi, che è costretto, soprattutto in materia di occupazione, ad una continua mediazione a tutela dei contraddittori equilibri che lo stanno sostenendo. Lo dimostra la dissennata scelta delle 35 ore, della quale oggi stanno emergendo tutti gli inconvenienti, ma sulla quale certamente non potrà fare retro marcia un esecutivo che deve la sua esistenza a rifondazione comunista, un esecutivo che è sostenuto da una maggioranza nella quale hanno cittadinanza tutte le idee e le istanze più contraddittorie tra di loro, ma nel quale di liberale e di liberista, cari signori, noi non vediamo proprio nulla. O meglio, vi sono solo delle belle parole e il tentativo di adeguarsi a quella che è considerata una moda culturale da parte di chi non ha mai creduto davvero nel mercato. Da un Governo e da una maggioranza capaci di pensare ad una tassa come l'IRAP, che colpisce —

guarda caso — proprio chi crea lavoro, non possiamo d'altronde aspettarci la soluzione di questi problemi.

Dunque, colleghi, non possiamo neppure dirci delusi, rispetto a queste logiche, dal provvedimento in esame, che non fa altro che proseguire sulla strada assunta dal Governo Prodi in materia occupazionale, una strada che è da tempo assolutamente insoddisfacente secondo noi. Ma non possiamo sicuramente tacere una grande preoccupazione immediata e anche per il futuro: quella dell'occupazione è la vera grande emergenza nazionale e lo è ancora di più la disoccupazione giovanile. Stiamo bruciando un'intera generazione sulla quale dovrebbe costruirsi il nostro futuro. Di fronte a questo, colleghi, che è un autentico dramma sociale e civile, vediamo riproporci solo provvedimenti che ricalcano una logica vecchia e profondamente inefficace.

È per questo che al di là di ogni considerazione di merito, che potrà essere più articolata, come sempre quando si tratta di decreti *omnibus* la nostra valutazione su questo provvedimento è necessariamente e assolutamente negativa.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza degli onorevoli Polizzi, Bergamo e Cosentino, iscritti a parlare: si intende che vi abbiano rinunziato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo —
A.C. 4468)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Paolo Colombo, relatore di minoranza.

PAOLO COLOMBO, *Relatore di minoranza*. Interverrò molto brevemente anche perché i temi sono stati quasi tutti illustrati nel mio precedente intervento.

Contesto ancora al Governo la mancanza di qualsiasi elemento d'urgenza del decreto in esame, soprattutto con riferimento al comma 6 dell'articolo 1.

Prendo atto che di fatto si è riconosciuto che questo Governo non riesce a promuovere l'occupazione del sud e nemmeno ad assistere i giovani del sud. Attualmente vi sono circa 200 mila assistiti (tra lavori socialmente utili o di pubblica utilità, borse di lavoro, prestiti d'onore e piani di inserimento professionale). Questa è la cosiddetta assistenza pura che causa, tra l'altro, la necessità di incrementare in modo così cospicuo il fondo per l'occupazione.

Per non parlare poi delle assunzioni, al di fuori degli organici, nella pubblica amministrazione, oltre che delle scandalose pensioni troppo spesso elargite senza motivazioni.

Non vi è dunque alcun tipo di urgenza in questo provvedimento. L'unica motivazione per inserire in un decreto quanto previsto nel comma 6 dell'articolo 1 era quella di imporlo al Parlamento perché se esso avesse seguito un normale iter parlamentare, forse avrebbe fatto molta più fatica ad essere approvato. Infatti, la sensibilità delle forze politiche, anche della maggioranza ma soprattutto dei parlamentari eletti in Padania, è tale da non poter non riconoscere che ci troviamo dinanzi ad una cosa assolutamente scandalosa ed inaccettabile per gli elettori padani.

Sono felice che l'onorevole Pampo sia intervenuto precisando l'assoluta non necessità dell'intervento dello Stato nelle regioni del sud, i cui costi ricadono sulle regioni più economicamente sviluppate. Il sud ha la forza e la capacità di sostenersi e di promuoversi autonomamente. Chiedo però di essere coerenti. Ieri, nel corso delle votazioni sul progetto di revisione costituzionale, non mi è sembrato che la logica del gruppo a cui appartiene l'onorevole Pampo sia stata quella di andare verso un'autonomia bensì di rimanere legati al centralismo e alla forma di Stato che funziona secondo questo modello. E tutto questo quando invece le regioni del sud necessitano di autonomia per mettere in moto le risorse che esistono sul territorio senza rivolgersi a padroni o a padroni.

Sono dunque contento che almeno il collega Pampo sia di questo avviso, lo sollecito tuttavia a fare in modo che almeno il suo gruppo si adegui perché le riforme che dobbiamo affrontare possano aiutare a sciogliere questo nodo; diversamente, i problemi rimarranno quelli attuali.

Detto ciò ribadisco tutta la contrarietà al provvedimento; avrò poi modo di valutare gli elementi forniti dal relatore per la maggioranza al fine di capire quale tipo di modificazioni si intendono apportare a questo decreto a cui il Governo poteva evitare di ricorrere (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Scrivani, relatore per la maggioranza.

OSVALDO SCRIVANI, *Relatore per la maggioranza*. Farò alcune rapidissime considerazioni sull'intervento dell'onorevole Paolo Colombo.

Credo che il collega sia andato un po' troppo sopra le righe, nel momento in cui ha affermato, attraverso un giro di parole, che in definitiva se al nord non nascono tanti bambini quanti se ne vorrebbe, le cause sono da ricondurre al Governo e segnatamente all'azione che esso porta avanti al fine di favorire lo sviluppo del Mezzogiorno.

Da parte dei colleghi leghisti, quando danno sfogo alla loro *verve* propagandistica, ne abbiamo sentite tante in quest'aula e fuori di essa, ma, me lo devi consentire, caro collega Paolo Colombo, le affermazioni di oggi mi sembrano assolutamente eccessive.

PAOLO COLOMBO, *Relatore di minoranza*. È una tua valutazione.

OSVALDO SCRIVANI, *Relatore per la maggioranza*. La seconda notazione, sempre riferita all'intervento dell'onorevole Paolo Colombo, riguarda il fatto che, con l'approvazione dell'emendamento riferito al comma 6 dell'articolo 1, di cui ho

annunciato la presentazione e che auspico venga approvato dall'Assemblea, saranno interessati alle attività formative previste da tale disposizione sia i giovani del sud che quelli del centro e del nord del paese, vale a dire quelli residenti nelle aree a declino industriale. Inoltre, collega Colombo, la selezione non sarà fatta da funzionari poco raccomandabili, che faranno prevalere 5 mila raccomandati, come hai affermato, ma verrà fatta sulla base di precisi criteri fissati dalla legge. Sia per i giovani del sud che per quelli del nord tale selezione verrà effettuata dalle commissioni regionali per l'impiego.

Ho voluto replicare ad alcune affermazioni dell'onorevole Colombo perché mi è sembrato doveroso farlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FEDERICA GASPARRINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli deputati, vorrei fare solo due notazioni in merito a quanto è stato detto in riferimento all'atto Camera n. 4050. Effettivamente, con quel disegno di legge era stato compiuto un lavoro importante, ragion per cui il Governo conferma che l'atto Camera n. 4050 ha ancora ragione di esistere ed anche per esso l'esecutivo auspica un percorso veloce.

Ritorno sulla questione inerente al comma 6 dell'articolo 1 per ribadire che non ci si prefigge di spostare i giovani dal sud o dalle aree a declino industriale verso altri territori in modo definitivo, bensì di formazione inserita in piani industriali ben definiti, riferiti ad aziende disponibili a trasferire rami di attività da certe aree del paese ad altre. Pertanto, quando si afferma che il comma 6 ha finalità assistenzialistiche, reputo si commetta un errore. Il comma 6 intende portare sviluppo ed impresa in territori più deboli; questo grazie al supporto di imprese già fiorenti in altri territori.

Vorrei fare una battuta rivolgendomi al gruppo di forza Italia che ha asserito che questo Governo produce acini...

GIACOMO GARRA. E tanti deragliamenti!

FEDERICA GASPARRINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*, ...ma senza acini non abbiamo un grappolo e solo con tanti acini facciamo un grappolo. Invito quindi i colleghi a ricordare che l'obiettivo comune è quello di vincere la disoccupazione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (4229) (ore 18,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.

**(Contingentamento dei tempi
– A.C. 4229)**

PRESIDENTE. Ricordo che nella Conferenza dei presidenti di gruppo del 29 gennaio 1998 si è proceduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, al contingentamento dei tempi per l'esame del disegno di legge n. 4229, collegato alla manovra finanziaria per il 1998.

Il tempo complessivo riservato all'esame del disegno di legge collegato C. 4229 – Pubblica amministrazione – è di 15 ore, ripartite nel modo seguente:

discussione generale: 7 ore;
seguito dell'esame: 8 ore.

Il tempo per la discussione generale è ripartito nel modo seguente:

tempo per il relatore: 20 minuti;

tempo per eventuale relatore di minoranza: 10 minuti;

tempo per il Governo: 20 minuti;

tempo per il gruppo misto: 30 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti;

tempo per i gruppi: 4 ore e 25 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 10 minuti; CDU: 6 minuti; SI: 6 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

sinistra democratica-l'Ulivo: 30 minuti;

forza Italia: 40 minuti;

alleanza nazionale: 38 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 35 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti;

CCD: 33 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 4229)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cerulli Irelli.

VINCENZO CERULLI IRELLI, Relatore. Signor Presidente, il testo presentato dalla Commissione sulla base del disegno di legge del Governo ha ad oggetto una serie di modifiche e di integrazioni alle leggi n. 59 e 127 del 1997 che, a vario titolo, si occupano della materia della pubblica amministrazione apportando una serie assai incisiva di riforme. Già nel documento di programmazione economico-finanziaria, approvato da questa Camera la scorsa estate, fu stabilita la necessità che in sede di provvedimenti collegati alla manovra finanziaria si inserissero alcune modifiche a queste importanti leggi amministrative: è pertanto questo l'oggetto del provvedimento. Esso quindi si può distinguere in due parti, una che riguarda la legge n. 59 e l'altra la legge n. 127.

Quanto alla prima indicherò i temi principali. Innanzitutto si è ritenuto necessario procedere ad una migliore definizione delle materie oggetto del trasferimento sotto il profilo di funzioni e compiti a regioni ed enti locali che, come i colleghi sanno, funzionano nel senso di una fissazione preventiva delle funzioni e dei compiti di spettanza dello Stato. Sono state perciò apportate delle correzioni, per esempio in materia di moneta e di sistema valutario, nonché di trasporti; si è inoltre chiarito che la definizione delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale, da fare di intesa con la Conferenza Stato-regioni, può essere effettuata attraverso decreti legislativi.

In secondo luogo si è ritenuto di dover intervenire sul provvedimento legislativo delegato, che evidentemente è di particolare delicatezza, essendo uno dei più vasti dell'esperienza repubblicana. A questo proposito gli interventi sono di vario tipo. Da una parte si è ritenuto che dovessero

essere rivisti i termini, dato che si tratta di un processo molto complesso, nel senso di un loro prolungamento da qui alla fine dell'anno con scaglionature diverse, restando fermo soltanto il termine del 31 marzo 1998, fissato per i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge n. 59, concernente il trasferimento di funzioni e compiti, decreti che in questi giorni sono all'esame del Parlamento per il parere.

In secondo luogo, si è ritenuto opportuno correggere parzialmente il ruolo delle Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere il parere, perché nell'originario testo della legge n. 59 del 1997 si era inteso attribuire esclusivamente alla Commissione parlamentare bicamerale appositamente costituita tutte le competenze di carattere consultivo vertenti su qualsiasi materia oggetto del provvedimento. Adesso, invece, la Commissione ritiene che sia opportuno restituire alle Commissioni di merito almeno gli oggetti della delega concernenti la materia economico-produttiva (commercio, industria, distribuzione della rete dei carburanti e così via), rispetto alla quale sono all'esame del Parlamento alcuni decreti importanti; ciò non di meno, però, si ritiene opportuno restituire la competenza alle Commissioni di merito per l'esercizio delle competenze consultive sui decreti integrativi e correttivi che potranno intervenire – io credo che dovranno intervenire, data la complessità della materia – nell'anno seguente alla scadenza della delega.

In terzo luogo, si è inteso apportare qualche piccola modifica allo stesso ruolo della Commissione bicamerale appositamente costituita, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997, volendo in qualche misura conferire ad essa un ruolo consultivo di carattere generale sulle questioni relative alla pubblica amministrazione; mentre, invece, si è ritenuto opportuno – come dicevo – sottrarre competenze concernenti materie di settore. In questa prospettiva, la Commissione ha proposto di attribuire alla Commissione bicamerale la competenza consultiva anche sui regolamenti di organizzazione i quali, in virtù dell'articolo 13 della legge

n. 59 del 1997, assumeranno nella tipologia delle fonti concernenti l'organizzazione amministrativa un ruolo particolarmente significativo.

In quarto luogo, il testo intende definire meglio gli oggetti della delega in materia di organizzazione, cioè della delega contemplata dall'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. Su questo punto la modifica più significativa che è stata proposta è quella che estende l'oggetto di questa delega anche alle istituzioni ed alle società di carattere privato, controllate dallo Stato. È ben noto ai colleghi che ormai il modulo organizzativo formalmente privatistico per l'esercizio di funzioni e compiti pubblici è assai diffuso; e riteniamo che un riordinamento complessivo della pubblica amministrazione debba comprendere anche questo settore.

In quinto luogo, sempre riguardo alla legge n. 59 si è inteso intervenire in senso rafforzativo del processo di semplificazione procedimentale contemplato dalla legge all'articolo 20. Queste norme – che sono notevolmente significative e che sono previste al comma 17 dell'articolo 1 del testo in esame – riguardano sia i principi generali della semplificazione (rafforzando la capacità del Governo di sopprimere procedimenti inutili per una ragione o per l'altra, perché sovrapposti, perché non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali delle legislazioni di settore, oppure perché eccessivamente costosi rispetto alle finalità dell'amministrazione) sia un adeguamento del regime e sostanziale e procedimentale delle diverse manifestazioni di azioni amministrative, di attività ed atti amministrativi; si tratta di un adeguamento sul versante del diritto comunitario.

Il legislatore nazionale ha voluto far proprio e renderlo fondamentale il criterio – al quale il Governo si deve attenere nell'esercizio della potestà regolamentare – del rispetto dei principi del diritto amministrativo comunitario quali elaborati dalla Corte di giustizia. Riteniamo questo passo notevolmente significativo anche in termini più generali dell'ammodernamento delle nostre istituzioni.

Il secondo articolo interviene sulla legge n. 127 del 1997. Innanzitutto devo segnalare ai colleghi le importanti norme, sul piano pratico, che avevamo inserito in quella legge concernenti i rapporti tra amministrazioni e cittadini nella vita quotidiana: dalla richiesta dei certificati, alla documentazione che deve essere depositata per le singole pratiche amministrative, alle domande di assunzione e di concorso, e così via.

Le norme contenute nella legge n. 127 hanno avuto un impatto fortemente positivo sul funzionamento complessivo della società, sul sentimento dell'opinione pubblica. Abbiamo però ritenuto che bisognasse tornare su alcuni punti (ed è possibile che l'Assemblea ne suggerirà altri) per rendere più chiaro l'intento semplificativo del legislatore. A tale riguardo vorrei segnalare due norme. Innanzitutto mi riferisco alla previsione della legge n. 127, concernente la possibilità per il cittadino di sostituire la presentazione di certificati richiesti al fine di una certa pratica con una propria dichiarazione sostitutiva del contenuto degli stessi.

Sul piano pratico si è verificato che questa norma sia stata applicata da alcuni uffici nel senso di ritenere che gli accertamenti che l'amministrazione deve compiere sull'oggetto dei certificati sostituiti dalla dichiarazione fossero accertamenti preventivi, precedenti rispetto all'inizio del procedimento. Evidentemente si tratta di un'interpretazione del tutto falsificante e sviante rispetto agli intenti del legislatore e la Commissione ha inteso chiarirlo stabilendo — e questo credo abbia un importante impatto sugli interessi dei cittadini — che la dichiarazione sostitutiva dei certificati comunque impone all'amministrazione di dare corso al procedimento.

Questo è il punto fondamentale. Evidentemente gli accertamenti che l'amministrazione svolgerà successivamente, che dessero luogo a risultati negativi circa la non veridicità delle dichiarazioni, comporterebbero l'applicazione delle sanzioni di carattere penale.

Un'altra norma significativa in questa prospettiva è quella della sottoscrizione autenticata, cioè quella che dispone la non soggezione ad autenticazione della sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione o a esercenti di pubblici servizi, se presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo; e l'istanza e la copia possono essere inviate per via telematica.

Vorrei sottolineare che la Commissione ha inteso scendere così nel dettaglio in queste previsioni ed entrare nella svolgimento pratico della gestione burocratica degli uffici proprio per superare, nei limiti del possibile, ogni difficoltà applicativa che possa venire dagli uffici stessi nell'interesse della massima semplificazione della vita dei cittadini.

In questo stesso ambito normativo segnalo la norma concernente la carta di identità telematica contenuta nella proposta governativa.

La nuova disciplina, che incide sulla legge n. 127 del 1997, riguarda l'organizzazione locale. La legge n. 127 riveste una notevole importanza per l'organizzazione locale, tuttavia, su una serie di punti, la Commissione ha ritenuto di dover intervenire. Il primo è rappresentato dalla norma, che completa il disegno della stessa legge n. 127, relativa all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di gestione e di esercizio di poteri amministrativi puntuali affidati ai dirigenti o ai funzionari professionali.

I colleghi sanno che la gran parte degli enti locali è composta di piccolissime realtà con poche unità di personale e, in gran parte, prive dirigenti. La legge n. 127 del 1997 aveva stabilito che, in mancanza di dirigenti, queste funzioni fossero esercitate dai responsabili dei servizi e degli uffici; abbiamo inteso completare la disciplina prevedendo che, con provvedimento motivato del sindaco, l'esercizio di tali funzioni possa essere attribuito anche a personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. È noto che la settima qualifica, secondo l'interpretazione data

dal Ministero dell'interno prima e dalla normativa successivamente, è considerata la qualifica minima per l'esercizio della responsabilità decisionale.

Con il provvedimento in esame si stabilisce che il personale della sesta qualifica funzionale venga responsabilizzato – ripeto, con provvedimento motivato del sindaco – all'esercizio di queste funzioni. Si sancisce altresì che il comune possa provvedere all'adeguamento della propria pianta organica, trasformando i posti di sesta qualifica funzionale in posti di settima e consentendo lo scivolamento del personale già inquadrato nella sesta qualifica, nella settima.

PRESIDENTE. Onorevole Cerulli Irelli, mi perdoni l'interruzione. Lei ha venti minuti a disposizione e se li esaurirà, non avrà più tempo per la replica. Ha ancora quattro minuti a disposizione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Concludo immediatamente, Presidente. Ho voluto sottolineare questo punto perché su di esso la Commissione lavoro – come spiegherà il presidente – ha espresso una serie di perplessità fondate che, però, la Commissione affari costituzionali ha superato a fronte della necessità oggettiva che caratterizza la situazione. In sostanza, si è ritenuto politicamente più rilevante dare comunque corso alla riforma che impone la separazione tra l'esercizio di funzioni politiche ed amministrative negli enti non completamente adeguati dal punto di vista del personale. Mi fermo qui, dal momento che vi è la relazione scritta.

Ricordo infine la norma in materia di telelavoro che introduce una rilevante modernizzazione dell'amministrazione. Occorreranno taluni adempimenti organizzativi da parte delle amministrazioni e probabilmente si renderà necessario anche un regolamento governativo che nell'attuale testo non è previsto, ma che potrà essere inserito nel prosieguo dei lavori. Si tratta di una disposizione che permette l'avvio immediato di forme sperimentali di telelavoro là dove esistano tali possibilità.

I colleghi possono immaginare (ma sul punto potremo soffermarci nel corso della discussione) le potenzialità di questa norma, che non comporta soltanto la possibilità di lavorare in casa propria se collegati con strumenti telematici o telefonici, ma anche di costituire uffici separati ed unificati tra molte amministrazioni in cui il personale, appartenente a queste diverse amministrazioni, eserciti funzioni e compiti omogenei, i cui risultati siano trasmessi, attraverso gli strumenti telefonici e telematici di cui dicevo, a quelle amministrazioni.

La norma in questione, insomma, ha tutta una serie di significati; significa, ad esempio, il lavoro mobile, cioè mettere a disposizione di certe unità di personale una postazione di lavoro mobile che consenta poi l'esercizio, al di fuori della sede di lavoro, delle funzioni proprie dell'ufficio, nonché altre possibilità che se la Camera lo riterrà opportuno potrò illustrare nel prosieguo.

In conclusione, la Commissione, dopo aver ringraziato il presidente, confida nell'approvazione di questo importante provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Ministro Bassanini, anche lei dispone complessivamente di 20 minuti di tempo.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Ne userò molti meno, signor Presidente, perché l'ampia relazione del collega Cerulli Irelli e l'esauriente relazione scritta, che il Governo condivide pienamente, mi consentono di ricordare solo un punto.

Già nel corso dell'elaborazione delle leggi n. 59 e n. 127 del 1997 che, rispetto alle originarie proposte del Governo, sono state largamente arricchite dal contributo delle Commissioni e di tutti i gruppi parlamentari, ci dicemmo che sarebbe stato necessario, sulla base dei riscontri e delle esperienze di prima applicazione di quelle leggi, provvedere ad un'opera di integrazione, di ritocco, di emenda, di manutenzione ordinaria e magari straordinaria della riforma in corso d'opera.

Subito dopo l'entrata in vigore di queste leggi, nel documento di programmazione economico-finanziaria il Governo ha proposto, e Camera e Senato hanno poi accolto nelle risoluzioni di finanza pubblica, che venisse per l'appunto presentato, discusso e possibilmente approvato un apposito provvedimento, collegato alla finanziaria, proprio per intervenire con le correzioni che, sulla base dell'esperienza, si fosse verificato necessario apportare a queste leggi di riforma che vanno interpretate come l'avvio di un processo di modernizzazione e di modifica del nostro sistema amministrativo nel quale, con il concorso di tutti, si possono anche modificare od aggiustare impostazioni iniziali.

Per questo il Governo ha presentato, attuando il punto B. 21 della risoluzione di finanza pubblica, un disegno di legge, inizialmente assai smilzo, che toccava pochi punti e che poi, come del resto fu per le leggi originarie, è stato fortemente integrato ed arricchito dal lavoro della Commissione affari costituzionali, che colgo l'occasione per ringraziare fin d'ora.

Il provvedimento si presenta così molto più complesso di quanto non fosse nell'originaria proposta governativa. Sono stati affrontati problemi che man mano sono dimostrati rilevanti e, naturalmente, il Governo è soddisfatto di questo lavoro e si dichiara fin da ora aperto ai contributi ed alle integrazioni ulteriori che dovessero emergere nel corso del dibattito in Assemblea. Non c'è, infatti, alcuna intenzione di blindare un testo che blindato non lo è stato fin dall'inizio e che, anzi, è programmaticamente aperto al contributo di idee, esperienze, correzioni ed integrazioni che verranno dal lavoro parlamentare.

Del resto la modernizzazione e la riforma del nostro sistema amministrativo è un grande compito comune alle forze politiche di maggioranza e di opposizione, di livello — come dire? — inferiore nel sistema delle fonti e dei valori costituzionali rispetto ai temi che l'Assemblea sta affrontando in questi giorni per la riforma costituzionale, ma in fondo altrettanto

rilevante e meritevole di essere il prodotto di un comune impegno e di una comune responsabilità.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. L'Assemblea torna oggi ad esaminare nuovamente i testi delle cosiddette leggi Bassanini 1 e Bassanini 2 con l'esame del disegno di legge n. 4229, la cui presentazione ha avuto luogo nell'ottobre scorso, ossia a distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, e della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il provvedimento in argomento fruisce, come è noto, del regime del testo collegato alla finanziaria per il 1998, ragione per la quale non è possibile chiederne il rinvio in Commissione, pur essendo mia opinione che occorrerebbe apportare ai testi delle leggi nn. 59 e 127 del 1997 modifiche ed integrazioni ben più penetranti rispetto a quelle che si rinvengono negli articoli 1 e 2 del testo suddetto.

Per fortuna il lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali ha consentito di allargare l'ambito assai angusto della normativa predisposta dal Governo, ancorché in misura a mio avviso insufficiente.

I deputati del gruppo di forza Italia, malgrado le insufficienze del testo del disegno di legge governativo, diventato poi atto Camera n. 4229-A a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali e dei pareri delle altre Commissioni, hanno attivamente contribuito a rendere meno inadeguata la normativa che viene all'esame della Camera.

Qualche volta siamo riusciti nell'intento migliorativo e in taluni casi abbiamo visti accolti i nostri emendamenti, che più spesso sono stati respinti a maggioranza. Ci siamo ripromessi di riproporli all'esame dell'Assemblea in un ultimo tentativo progettato a rendere il testo più adeguato alle esigenze del decentramento, per un verso, e della semplificazione dell'attività amministrativa, per altro verso.

Come si legge al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4229-A in ordine alle materie di riserva legislativa statale siamo riusciti ad introdurre il nuovo testo della lettera *h*) che recita: «*h*) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche». Ricordo che queste ultime erano rimaste escluse dal testo della lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 1 della Bassanini 1.

Soggiungo che anche il comma 3 del disegno di legge al nostro esame, diversamente dal testo presentato dal Governo, ad integrazione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 59 del 1997, annovera tra le competenze statali anche i trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale, in accoglimento di un mio emendamento.

Sono orgoglioso di vedere inserita, a seguito di un mio emendamento riferito all'articolo 1, comma 6, della legge Bassanini 1 la clausola di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo inteso non solo *uti singulus* ma anche *uti socius*, oltre che i diritti fondamentali delle formazioni sociali nei cui ambiti si estrinseca la persona umana.

Un altro mio emendamento, volto a porre quale limite alla potestà delegata il principio di sussidiarietà orizzontale, è stato da me ritirato nella consapevolezza che si tratta di una tematica sulla quale il Parlamento ben potrà pronunciarsi in sede di revisione della parte seconda della Costituzione, ma anche dopo che il ministro Bassanini, nel corso della seduta del 13 gennaio 1998, ha dichiarato che il Governo non nutre alcuna preconcetta contrarietà sulla questione della sussidiarietà orizzontale.

Anche in quest'aula desidero dare atto di quella dichiarazione del ministro Bassanini e confido che nei lavori che ci attendono per l'esame delle proposte della bicamerale per la revisione della seconda parte della revisione, la dichiarazione di principio che ho poc'anzi lodato non sia nei fatti rinnegata dalla maggioranza. Altra occasione mancata è ravvisabile nel rigetto di un mio emendamento volto ad evitare che il federalismo a Costituzione

invariata rappresenti un mero *flatus vocis*. Avevo proposto di limitare all'inadempienza degli enti locali — e non anche delle regioni — l'esercizio di interventi sostitutivi del Governo, ma il mio emendamento 1.53 è stato respinto.

Vi è soprattutto un punto centrale sul quale mi sia consentito richiamare l'attenzione del Governo e dell'aula. Ho proposto con apposito emendamento la soppressione della lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997, ma l'emendamento è stato respinto dalla maggioranza. Ricordo che il ministro Bassanini desiderava, all'epoca in cui si discuteva il disegno di legge diventato poi legge n. 59, una legge delega snella. Si è invece trovato di fronte una legge obesa. Per quali motivi? La delega cui fa riferimento la ricordata lettera *c*) attiene alla ridefinizione, riordino e razionalizzazione della disciplina relativa alle attività economiche ed industriali. Vi rientrano, oltre all'industria, il commercio, l'artigianato, il comparto agroindustriale, quello dei servizi alla produzione, gli interventi nelle aree depresse, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, l'internazionalizzazione della rete commerciale, la cooperazione, il sostegno all'occupazione, la disciplina delle aree industriali e — per dirla con il collega Fontan — quant'altro. In altre parole, il Governo è delegato ad avere le mani libere sulle attività produttive del paese. Gli increduli leggano la lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 59. Quale significato ha ciò sul piano politico, oltre che su quello giuridico? Ciò significa che la sinistra ha messo le mani sulle imprese. Chiediamoci: cosa c'entra il grappolo di deleghe in argomento con la riforma in senso federale dell'amministrazione pubblica? La risposta è che non c'entra nulla o quasi. Sì, le mani della sinistra sulle attività produttive: è questo il dato reale, in buona pace della via liberale del Governo dell'Ulivo, non avaro di buoni proponimenti, ma che alla fine subisce il fascino della voce della foresta. Come nella storia del romanzo di Jack London avviene al cane

lupo, che lascia la città per tornare nei posti selvaggi che erano stati l'*habitat* dei suoi predecessori.

Sarebbe facile etichettare la mia valutazione come quella di un reazionario. Solo che non credo sia reazionario chi in quest'aula desidera ricordare che nella nostra Costituzione abbiamo l'articolo 76, che vieta al Parlamento di delegare al Governo la funzione legislativa — come nel caso della lettera *c*) — su una gamma di settori amplissima, senza previa determinazione di principi e criteri, comunque per tempo limitato e, soprattutto, per oggetti definiti. Sapreste dirmi quali sono gli oggetti definiti previsti dalla legge Bassanini 1 — si intende che mi riferisco sempre alla lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 4 perché altrimenti sarebbe ingeneroso verso una legge che per altri versi ho apprezzato — per la delega di legislazione sulle attività produttive? Sapreste individuare a quali principi ed a quali criteri il Governo è tenuto ad attenersi nell'emanazione di decreti legislativi per il riordino delle attività produttive? Non vedo principi e criteri di sorta. Al riguardo qualche deputato della maggioranza potrebbe obiettare che dico queste cose perché sono un parlamentare dell'opposizione. Si tranquillizzi pure perché le cose che dirò non me le suggerisce né Berlusconi né la Confindustria, ma la migliore dottrina giuridica che, con l'eccezione dei costituzionalisti illustri — e che stimo — Bassanini e Cerulli Irelli, ha denunciato alla grande l'illegittimità costituzionale del testo della legge n. 59 con riferimento alle deleghe di cui alla lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 4.

Ripresenterò l'emendamento soppresso respinto dalla I Commissione e confido nel fatto che Governo e maggioranza si rendano conto che la scure della Corte costituzionale potrà presto abbattersi sulla obbrobriosa delega in argomento, peraltro estranea al tema del federalismo a Costituzione invariata.

La migliore dottrina costituzionalista — non sono io a fare tali valutazioni — si è chiesta se la delegazione legislativa di cui alla lettera *c*), comma 4 dell'articolo 4,

abbia i caratteri occorrenti per rendere ammissibile la legislazione delegata emananda. Parlare, come fa il testo, di riordino della disciplina delle attività economiche ed industriali, con tutte le specificazioni che ne seguono, è dire tutto e niente. L'inconcludenza del testo è tale da porlo in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. In pratica, si è delegato al Governo un universo di materie del mondo economico, nonché della produzione, dal quale nulla potrebbe essere ragionevolmente escluso sia per quanto attiene agli oggetti sia per quanto riguarda i parametri di riferimento. Si è voluta comporre una delega dell'intero sistema economico e produttivo, trasportando la correlata funzione legislativa dall'ambito del Parlamento a quello del Governo, con una delega — è bene ricordarlo — che vuole di per sé oggetti definiti, ma che nella fattispecie si pone come vero e proprio trasferimento temporaneo della funzione legislativa.

Non viene nemmeno rispettato il parametro di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, giacché nelle deleghe previste dalla lettera *c*) non vi sono oggetti distinti, ma l'intera disciplina delle attività economiche ed industriali. L'oggetto, dunque, non è definito, né possono soccorrere i principi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 59, che attengono evidentemente all'operazione di trasferimento delle funzioni statali alla regione, e non riguardano per nulla la disciplina economica, che non viene trasferita né delegata dalla legge alle regioni. Inoltre, tali principi direttivi non possono essere quelli di cui al comma 1 dell'articolo 12, che attengono invece alla razionalizzazione delle amministrazioni centrale e periferiche dello Stato.

Quanto emerge dalla lettera *c*) del comma 4 non esprime nulla che abbia attinenza con il decentramento regionale o locale. Detta delega è davvero un corpo aggiunto, incastrato a forza nel testo della legge, al solo scopo di autorizzare il legislatore governativo ad ogni manovra

economica e al sostanziale svuotamento delle regioni in materia di attività produttive.

Ecco perché il professor Giorgio Berti – non cito un autore di destra, ma della sinistra cattolica – ha al riguardo scritto testualmente: « la lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 4 è il segno di una degenerazione legislativa, di un'autodelegittimazione del Parlamento, piena di contraddizioni e ideologicità. Si fa riferimento ai principi ed ai criteri direttivi che dovrebbero informare il decentramento delle funzioni statali e si afferma contemporaneamente l'esigenza dell'unità della decisione politica, il che vuol dire dell'accen-tramento ».

La dottrina – aggiungo io – ha sempre rifiutato ipotesi di deleghe generali in bianco. Né alla mancanza di criteri possono sopprimere i pareri, compreso quello della Commissione bicamerale apposita, presieduta dall'onorevole Cerulli Irelli, non trattandosi di pareri vincolanti ed essendo stati – come è noto – più volte ignorati dal Governo.

Colleghi deputati, quando verrà esaminato il mio emendamento soppressivo della lettera *c*), la Camera sarà ancora in tempo per eliminare un modo surrettizio di far passare l'investitura del Governo come legislatore autorizzato a decisioni di qualsiasi tipo nell'intero campo economico.

A questo punto della stesura del mio intervento è arrivata una telefonata che comunicava che sorella morte ha portato via un mio caro cugino. Non me la sono sentita di continuare nella stesura dell'intervento, ma ho comunque voluto partecipare alla discussione e dare il mio apporto ai lavori ed all'attività del Comitato dei nove. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Garra, la ringrazio e, a nome dell'Assemblea, le pongo le più sentite condoglianze (*Segni di generale consentimento, ai quali si associa il ministro Bassanini*).

È iscritto a parlare l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

RICCARDO MIGLIORI. Signor Presidente, colleghi, come è stato già autorevolmente sostenuto dal relatore Cerulli Irelli e ora, nel suo intervento, dal collega Garra, ci troviamo di fronte ad un provvedimento importante.

Per quanto riguarda il gruppo di alleanza nazionale, dico subito che a nostro avviso il confronto che avviene su questo provvedimento, che non a caso reca il titolo di « Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 (...) », non può che rappresentare una riflessione – per quanto ci concerne, critica – sugli aspetti operativi e attuativi di questi due importanti approdi normativi, che nel corso dell'attuale legislatura sono stati significativamente prodotti da parte del Parlamento. Gran parte del confronto (come ricordava poc'anzi il collega Garra, citando una serie di proposte emendative, che abbiamo già esaminato in Commissione e di cui ci occuperemo dalla prossima settimana in Assemblea) avverrà nella fase dell'esame delle proposte di modifica, che riguarderanno, certo, gli aspetti già presenti in questo testo, ma che per forza di cose comporteranno un giudizio sulla prima fase operativa delle leggi n. 59 e n. 127. Del resto, tanto il ministro quanto Cerulli Irelli ricordavano giustamente come questo testo fosse scarno originariamente, ossia fosse incentrato su pochi passaggi e come, non a caso, registrando una serie di malesseri operativi o di occasioni emendative, si sia, nel corso dei lavori in Commissione, fortemente arricchito, come accadde del resto per i testi originari, all'attenzione della Commissione affari costituzionali della Camera.

Voglio anche sottolineare la correttezza del relatore, il quale ha riconosciuto come anche da parte dell'opposizione fosse condiviso il giudizio circa l'urgenza di una stagione normativa che avesse come primario obiettivo l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione. Riconosco la positività di questo giudizio e sottolineo anche che da parte del ministro vi è stata poc'anzi un'affermazione significativa: quando si parla di pubblica am-

ministrazione si attesta innanzitutto un principio di continuità. Sarebbe ben grave se solo una parte del Parlamento avesse a cuore questo grande tema della modernizzazione dello Stato e del ruolo di una pubblica amministrazione che deve essere al servizio effettivo e adeguato della comunità.

Ho fatto queste premesse perché la destra ha grande interesse alla modernizzazione dello Stato ed è molto interessata anche a verificare seriamente quanta coerenza vi sia tra un forte apparato normativo che va nella direzione dello snellimento della pubblica amministrazione e di una riforma dei nodi di governo più significativi dell'amministrazione centrale ed i conseguenti aspetti esecutivi.

Questo « Bassanini-ter », questa sorta — potrei dire, stante la giornata — di « Cosa-tre » della stagione di rinnovamento della pubblica amministrazione rappresenta per noi un'occasione per affermare che non siamo soddisfatti di molti approdi concreti: mi riferisco soprattutto alla legge n. 59.

Voglio dire subito, per evitare un equivoco, che non sono contrario per principio, come sono solitamente le opposizioni, allo strumento della delega al Governo per quello che riguarda il riassetto di significativi aspetti normativi che riguardano, in particolare, la pubblica amministrazione.

Penso che se tutti noi siamo impegnati sul serio ad attestare i principi di una democrazia governante e decidente; se, almeno per quel che mi riguarda, da presenzialista convinto, sono impegnato per far sì che l'esecutivo abbia momenti certi di governo, non possiamo, in contraddizione rispetto a questi elementi, considerare aprioristicamente negativa questa delega.

Io non ho paura di deleghe al Governo; ho paura dell'uso, che per certi aspetti è stato distorto, di questa delega, perché una serie di decreti legislativi sono stati interpretati come una sorta di *passe-partout* per legiferare nell'ambito di alcune materie, più che per trasferire competenze dall'amministrazione centrale a quella periferica, al sistema diffuso e

complessivo degli enti locali. I decreti legislativi concernenti la formazione professionale e, per certi aspetti, l'agenzia sanitaria, quello, alla nostra attenzione tra poco, sulla Commissione *ad hoc* di riforma degli enti lirici, per certi aspetti quello relativo alla riforma del commercio, sono stati interpretati, a nostro avviso, come occasione buona per legiferare — a volte, in rottura di collisione con i lavori delle Commissioni parlamentari competenti, che avevano già raggiunto un sufficiente tasso di maturità per quel che riguarda gli adempimenti conclusivi di tali processi normativi — più che per una politica effettiva di decentramento.

Quindi, noi abbiamo verificato una sorta di politica di pubbliche virtù e di vizi privati per quel che riguarda l'applicazione della legge n. 59, anche all'insegna di una disorganicità che è preoccupante in questo settore. Non è un caso che anche all'interno di questo provvedimento vi siano grandi riflessioni teoriche largamente apprezzabili e poi commi ampliamente contraddittori rispetto a questo elemento finalistico condivisibile. Non è un caso — lo cito come politico impegnato da sempre nell'ambito del sistema delle autonomie locali — come, di fronte ai temi inerenti l'agenda europea 2000-2005, ai problemi finanziari connessi all'esclusione della Sardegna e del Molise dall'obiettivo 1 dei piani comunitari — che significa tra l'altro la perdita di diverse migliaia di miliardi in prospettiva per le regioni del centro-nord racchiuse nell'obiettivo 2 — il nostro Governo, sia nei confronti del sistema delle autonomie sia nei confronti di Bruxelles, si presenti attraverso l'interesse della Presidenza del Consiglio, l'attività del Ministero degli esteri, il protagonismo del Ministero del Tesoro, la compresenza del Ministero del lavoro, denegando quindi la possibilità di una presenza unitaria a livello di interlocuzione, sia in sede comunitaria sia nei confronti del sistema delle autonomie locali; il che attesta questo disegno di disorganicità. In molti dei decreti legislativi stessi si notano elementi di natura centralistica da parte di alcuni ministeri o

dei relativi apparati burocratici rispetto ad altri ministeri (come le chiusure del Ministero dell'ambiente rispetto alle disponibilità di altri ministeri) sul taglio interpretativo stesso, sulla filosofia ispiratrice di decreti legislativi. Capisco la difficoltà del ministro Bassanini, ma queste parole non debbono suonare minimamente come penalizzazione di una tendenza che, non a caso, ci vede largamente condividere lo spirito della legge n. 59 e della legge n. 127.

Il relatore ha insistito molto sui termini. Io condivido alcune esigenze di gradualismo. Capisco che per quel che riguarda alcuni aspetti, soprattutto di riorganizzazione dell'assetto centrale della pubblica amministrazione, certi termini derivino da una difficoltà oggettiva. Noto, per quel che riguarda la Commissione prevista dalla legge n. 59, egregiamente presieduta dal collega Cerulli Irelli, come si vada verso una stagione di coinvolgimento positivo delle Commissioni di merito su alcuni settori di competenza. Ma l'opposizione è molto legata alla natura istitutiva e alla stessa presenza di questa Commissione. Non vorremmo che estendere il raggio di indagine agli aspetti regolamentari significasse però la perdita di una visione complessiva, d'insieme, di sistema, circa l'applicazione della stessa legge n. 59.

C'è un elemento importante che riguarda – lo diceva prima il collega Garra – gli aspetti concernenti le competenze; c'è la riconferma di un sistema di chiusura relativo all'interesse nazionale, che, seppure a Costituzione vigente, è una sorta di cartina di tornasole nel confronto tra le forze politiche sulla nuova Costituzione.

Tra alcune settimane vivremo in quest'aula un forte confronto dialettico relativamente a tale aspetto. Spero che a differenza di quanto è avvenuto ieri – lo voglio dire con chiarezza – prevalga una logica di intervento in materia costituzionale totalmente sceaiva da ogni forma di tatticismo; anche ieri abbiamo sentito molti discorsi che tenevano soprattutto conto del tasso di utilità per le rispettive

forze politiche più che dell'interesse generale del paese, relativamente agli adempimenti costituzionali, anche con riferimento alla materia in oggetto.

Stavo parlando degli aspetti di chiusura e di contraddizione. Ebbene io noto qui alcuni passaggi che tendono a condizionare l'applicazione e l'esplicazione autonoma delle legislazioni regionali in materia di delega. Trovo il riferimento ai diritti fondamentali dell'uomo abbastanza umoristico per ciò che riguarda l'attività legislativa regionale. Non penso infatti che alcuna regione italiana possa e voglia, nella sua storia legislativa, contraddirsi in qualche misura quelli che sono i principi fondamentali che reggono la nostra scelta, anche all'interno degli organismi internazionali che vigilano sui diritti fondamentali dell'uomo. Non vorrei che un emendamento soppressivo in questo senso suonasse in modo strumentale come la volontà di autorizzare iniziative a favore della schiavitù o del concubinaggio da parte delle amministrazioni regionali del nostro paese! Ma questo riferimento, colleghi, lo trovo francamente umoristico e a mio avviso abbastanza offensivo per ciò che riguarda le capacità legislative delle regioni italiane.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Lo ha proposto Garra.

RICCARDO MIGLIORI. Lo dico conoscendo la bontà del proponente e gli obiettivi alti e nobili che lo hanno ispirato.

Colleghi, vi invito ad una riflessione critica che spero ci porti a modificare questo passaggio. Diversamente, a mio avviso ciò sarà in grado di alimentare grosse polemiche...

VICENZO CERULLI IRELLI, Relatore. Vorresti tornare al testo originario?

RICCARDO MIGLIORI. Preferirei eliminare qualsiasi riferimento del genere.

Sul tema della delegificazione preferirei che la nostra attenzione fosse grande e attenta. C'è un rilevante tema che

riguarda la delegificazione, un tema politico e culturale che non è solo di carattere programmatico.

Noto che la delegificazione viene interpretata come un'attività in senso anti-burocratico. Per ciò che riguarda noi di alleanza nazionale (ma ritengo il Polo per le libertà nel suo complesso) si tratta di osare di più, di cominciare a pensare ad un'attività effettivamente deregolamentatrice, deregolatrice per quel che riguarda aspetti significativi del rapporto fra pubblica amministrazione e cittadino.

Colleghi, trovo francamente dissidioso che al comma 27 dell'articolo 3, nel momento stesso in cui si vuole attestare questa attività di delegificazione la Camera dei deputati, ad un tratto (come una sorta di dottor Jekyll e mister Hyde), si trasformi in un grande consiglio comunale e preveda le procedure di regolamentazione delle contravvenzioni inerenti il traffico veicolare nelle città. Colleghi, argomento da consiglio comunale, se non da consiglio circoscrizionale! Così come mi pare inaccettabile una delega al Governo che viene sottolineata come prassi per quel che riguarda la materia del dissesto finanziario degli enti locali. La questione finanziaria è di grande rilievo ed è inescindibilmente legata a quella dell'autonomia. Una delega in una materia che inerisce così strettamente alle libertà delle autonomie locali e del sistema degli enti locali nel nostro paese a me pare francamente, colleghi, preoccupante.

Un'altra questione significativa è quella che concerne le competenze del difensore civico, che sono nuove rispetto a quelle tradizionali. Anche a tale riguardo, colleghi, vorrei eliminare un po' di enfasi ed un po' di trionfalismo circa questa figura, perché quella di estendere le competenze al difensore civico non rappresenta la soluzione a tutti i problemi. Tra l'altro si prevede che ciò dovrebbe avvenire in attesa del difensore civico nazionale, previsto dalla legge alla quale stiamo lavorando.

Colleghi, stiamo attenti a non sovraccaricare questo istituto. Dobbiamo considerare, infatti, che la snellezza degli in-

terventi di terzietà rispetto ad eventuali abusi della pubblica amministrazione nei confronti del singolo non ha bisogno di tanti difensori civici né di tante competenze, bensì di molta chiarezza, soprattutto di una certezza dei doveri della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino.

Non è un caso, a mio avviso, che la storia del difensore civico si leggi soprattutto alle tradizioni giuridiche scandinave. Nella nostra tradizione politica il ruolo del difensore civico è svolto soprattutto dall'opposizione nei consigli comunali, regionali e provinciali, nonché in Parlamento, vale a dire dall'opposizione democratica capace di garantire sotto il profilo politico tutti i cittadini e non solo quelli che hanno votato i partiti dell'opposizione rispetto ad eventuali sopraffazioni politiche o giuridiche delle maggioranze nei confronti di una oggettiva gestione legislativa e giuridica.

Quindi, l'istituto deve essere considerato in modo positivo, senza caricarlo di una sorta di missione salvifica rispetto alla bontà dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, considerando anche che, sempre sotto il profilo della modernizzazione, reputo positivo l'articolo 4 del provvedimento, che interessa le ipotesi applicative del telelavoro alla pubblica amministrazione.

Colleghi, anche questo non è un argomento politicamente neutro. Già un italiano su 200 a livello generale è impegnato nel telelavoro. È un dato che può far sorridere, ma è significativo e comporta trasformazioni sociologiche. Esso implica anche la fine di una certa epoca di presenza sindacale, fatto che crea scenari del tutto nuovi, ai quali sono legati alcuni feticci ideologici della sinistra.

Apprezzo il coraggio del ministro, che penso abbia avvertito la difficoltà culturale di questo passaggio per la sua parte politica. Dunque, è con forza e con coerenza che la destra esprime una forte soddisfazione per la presenza di tale passaggio all'interno del provvedimento. So di non fare un regalo al ministro con questa mia affermazione, ma la dovevo